

RICORSI

Il presente documento è stato approvato dal Comitato Scientifico.

La presente procedura entra in vigore il 1 giugno 2017

0 GENERALITÀ

0.1 STORIA

- *Sotto forma di P11:*
 - Edizione 0 00/00/00 APPELLO DEL RICHIEDENTE
 - Edizione 1 01/10/1991 APPELLO DEL RICHIEDENTE
- *Sotto forma di PS203:*
 - Edizione 0 – 16 dicembre 1994 RICORSO DEL RICHIEDENTE
 - Edizione 1 – 30 gennaio 2006 RICORSI
 - Edizione 2 – 22 settembre 2009 RICORSI
 - Edizione 3 – 9 dicembre 2015 RICORSI
 - Edizione 4 – 4 maggio 2017 RICORSI

1 OGGETTO

Questa procedura descrive il processo seguito da IGQ per la ricezione, la valutazione e l'assunzione delle necessarie decisioni circa i ricorsi da parte delle organizzazioni clienti contro le decisioni prese dall'IGQ nei loro confronti, in materia di rilascio, diniego, estensione, riduzione, sospensione o revoca di certificazioni, **verifiche, convalide ed ispezioni**.

2 REQUISITI DEL RICORSO

Hanno titolo a presentare ricorso le organizzazioni clienti in regola con i pagamenti ad IGQ.

L'organizzazione cliente può inoltrare ricorso contro la decisione dell'IGQ, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata all'Istituto, all'attenzione del Direttore. Il ricorso deve essere spedito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della decisione.

Il ricorso deve chiaramente indicare:

- la decisione impugnata
- le ragioni poste alla base della richiesta di revisione

3 RICEZIONE DEL RICORSO

Il Direttore conduce un esame preliminare del ricorso finalizzato a verificarne la completezza e ricevibilità in funzione dei requisiti espressi al paragrafo precedente, quindi:

- informa l'organizzazione cliente della ricezione del ricorso;
- invia notizia dettagliata dei contenuti del ricorso al Comitato Scientifico.

I membri del Comitato Scientifico sono tenuti a verificare e sottoscrivere l'assenza, a loro carico, di eventuali conflitti di interesse afferenti alla trattazione del caso.

In caso di sussistenza di tali conflitti, i membri coinvolti non potranno partecipare alla Commissione di appello deputata alla discussione del ricorso.

4 COMMISSIONE DI APPELLO

La Commissione d'appello è costituita dal Comitato Scientifico con l'esclusione dei membri che abbiano conflitti di interesse ed è l'organo competente per il trattamento dei ricorsi da parte delle organizzazioni clienti, sia che questi riguardino l'operato della struttura tecnica dell'IGQ, sia quello delle Commissioni di certificazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico assume la funzione di Presidente della Commissione d'appello.

4.1 Convocazione della Commissione d'Appello

La prima riunione della Commissione d'Appello è convocata dal Direttore ed ha luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.

Successivamente la Commissione organizza i propri lavori e indice e svolge tutte le riunioni necessarie per l'esame completo ed accurato delle pratiche che le vengono affidate.

4.2 Funzionamento della Commissione d'Appello

Le riunioni della Commissione di Appello sono validamente costituite con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri e sono presiedute dal Presidente della medesima. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta da un membro designato, per l'occasione, dalla Commissione stessa.

Alle riunioni della Commissione devono intervenire personalmente i membri in carica e non è ammessa sostituzione o delega. È valida la presenza in collegamento telematico (audio e video se disponibile).

Il Direttore partecipa alle riunioni con funzione di segretario verbalizzante.

5 VALUTAZIONE DEL RICORSO

La Commissione provvede a ricercare, raccogliere e vagliare tutte le informazioni, i dati e gli elementi utili alla conduzione delle istruttorie e alla assunzione delle relative deliberazioni.

A tal fine la Commissione procede a:

- Esaminare la relazione tecnica predisposta dal Direttore;
- Richiedere, se necessario, e visionare documenti di origine sia interna, sia esterna a IGQ;
- Richiedere, se necessario, l'effettuazione o la ripetizione di verifiche ispettive;
- Condurre, se necessario, audizioni del ricorrente e del personale IGQ tecnico (dipendente e collaboratore) e direttivo, nonché dei componenti di altri organi di IGQ o di persone anche esterne la cui audizione sia ritenuta utile.

La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

La Commissione di Appello si deve pronunciare in ordine al ricorso sottoposto alla sua attenzione entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di prima convocazione.

Il Direttore IGQ è tenuto a fornire, su richiesta del ricorrente, le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione d'Appello.

6 DECISIONI SUL RICORSO

La delibera della Commissione d'Appello, con le relative motivazioni, viene inviata entro 5 (cinque) giorni da parte del Direttore agli organi IGQ interessati, che, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, provvedono tempestivamente alle azioni del caso. Contestualmente il Direttore informa il ricorrente.

La delibera della Commissione d'Appello viene inoltre comunicata per opportuna conoscenza al Consiglio Direttivo, a cura del Presidente del Comitato Scientifico.

Le delibere della Commissione d'Appello non sono appellabili, né dal ricorrente, né da persone o organi di IGQ.